



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 24249/A

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Al Presidente della VI Commissione
Consiliare Permanente

Al Presidente della I Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla Direzione Generale Presidenza,
Studi Legali e Legislativi

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di legge "Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328)". Reg. Gen. 575

Ad iniziativa del consigliere Alberico Gambino

Depositata in data 23 dicembre 2014

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame;
I Commissione Consiliare Permanente per parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

29 DIC. 2014

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Prot. 129/2014 del 22.12.2014

On.le Pietro Foglia
Presidente Consiglio Regionale

Oggetto: Art. 96 comma 1° Regolamento funzionamento del Consiglio Regionale. Progetto di legge avente ad oggetto: " Modifiche alla L.R. 23 Ottobre 2007 n. 11 Legge per la dignita' e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328".

Gentile signor Presidente,
trasmetto e deposito, agli atti del Consiglio Regionale, l'allegato Progetto di legge avente ad oggetto "**Modifiche alla L.R. 23 Ottobre 2007 n. 11 Legge per la dignita' e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328**" redatto ed elaborato ai sensi e per effetto art. 96 Regolamento funzionamento Consiglio Regionale e costituito da:

- a) Relazione descrittiva
- b) Progetto di legge suddiviso in articoli.

Si precisa che non è stata elaborata alcuna relazione tecnica – finanziaria in quanto l'allegato progetto di legge non comporta alcuna spesa, né riduzione di entrate né riguarda tributi regionali.

L'occasione è utile per porgere Distinti Saluti

Il Consigliere Regionale
On.le Alberico Gambino

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0024249/A

Del: 23/12/2014 09:24:26

Da: CR A. SERASS

23/12/14
A. Gambino
Alf (Pelu)

Ves cap legge
ferite
del nuovo
da PD -

2/12/14
cf. Anelli bar



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

PROGETTO DI LEGGE

**“Modifiche alla L.R. 23 Ottobre 2007 n. 11 Legge per la
dignita’ e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge
8 novembre 2000, n.328 ”**



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

RELAZIONE DESCRITTIVA

Il Presente Progetto di Legge intende apportare alcune modifiche alla L.R. 11/2007 al fine di rendere più stringenti e sanzionate alcune prescrizioni di essa (Definizione degli Ambiti Territoriali) e funzionali le forme associative prescelte.

In particolare il presente Progetto di legge mantiene fermi i dettami della L.R. 11/2007 ed interviene – più in integrazione che in modifica – sugli articoli 7(Esercizio associato di funzioni amministrative),10 (I Comuni), 11 (Coordinamento Istituzionale), 19 (Ambiti Territoriali), 23 (L'Ufficio di Piano).

Inserisce, inoltre, l'art. 23 Bis “ Disposizioni per il reclutamento del personale dell'Ufficio di Piano”.

Con il presente Progetto di Legge si mira ad armonizzare la L.R. 11/2007 con le intervenute norme di carattere nazionale di cui alla Legge 11.08.2014 n. 114 nonché con le disposizioni recate dalle DDGR 320/2012 e 134/2013.

Ha anche la finalità di dotare il Piano di zona di una forma organizzativa e di una dotazione organica stabile e professionale che oltre ad inglobare, obbligatoriamente, le figure professionali in materia dipendenti dai Comuni proceda a conseguire forme di stabilizzazione del precariato operante in essi ed in possesso di determinati requisiti in termini di pregresse esperienze lavorative, il tutto senza precludere la possibilità di inserimento lavorativo per figure professionali e lavorative qualificate che no possono vantare pregresse esperienze nel Settore.

Il Consigliere Regionale
On.le Alberico Gambino



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

PROGETTO DI LEGGE

“Modifiche alla L.R. 23 Ottobre 2007 n. 11 Legge per la dignita’ e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328”

Art. 1

Esercizio associato di funzioni amministrative

L’art. 7 della L.R. 11/2007 è sostituito dal seguente.

1. I comuni esercitano i compiti e le funzioni amministrative loro attribuite dalla presente legge, fatto salvo il caso in cui il territorio di un singolo comune coincida con l’estensione territoriale dell’ambito determinato ai sensi dell’articolo 19, attraverso le forme espressamente previste dagli artt. 31 e 32 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. nonché mediante Consorzi socio – assistenziali di natura esclusivamente pubblica.

Il Consigliere Regionale

On.le Alberico Gambino



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Art. 2

I Comuni

L'art. 10 della L.R. 11/2007 è sostituito dal seguente.

1. I comuni sono titolari della programmazione, della realizzazione e valutazione a livello locale degli interventi sociali e, di concerto con le ASL, degli interventi socio-sanitari, nonché delle funzioni amministrative inerenti l'erogazione dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato locale.

2. Per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, nell'ambito delle direttive regionali ed in coerenza con il piano sociale regionale, i comuni obbligatoriamente associati in ambiti territoriali ai sensi dell'articolo 19:

a) adottano, mediante accordo di programma, il piano di zona degli interventi e servizi sociali di cui all'articolo 21 e ne garantiscono la realizzazione;

b) adottano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una delle forme associative di cui all'art. 7 per l'esercizio delle funzioni e delle modalità di gestione degli interventi degli interventi e dei servizi programmati nel piano sociale di ambito;

c) istituiscono il fondo unico di ambito di cui all'articolo 52 bis e si dotano degli strumenti di controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione e di valutazione e controllo strategico di cui al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213

d) assicurano che il fondo unico d'ambito per l'implementazione del piano di zona contenga tutti i servizi e gli interventi realizzati dagli enti associati, in modo uniforme sui territori di riferimento, per le finalità di cui alla presente legge ;

e) adottano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i regolamenti di ambito necessari alla gestione del sistema integrato locale con particolare riguardo:

1) ai criteri di scelta delle procedure di affidamento dei servizi, da considerarsi residuale rispetto alla gestione diretta che è prioritaria, al terzo settore ed agli altri soggetti privati in coerenza con l'articolo 44, con l'inserimento di criteri premiali per l'accesso dei soggetti a prevalente rappresentanza femminile alla gestione dei servizi;

2) ai criteri e modalità organizzative della erogazione dei servizi, dell'accesso prioritario, della compartecipazione degli utenti al costo dei servizi in coerenza con l'articolo 24, commi 1 e 2, e con l'articolo 53;

3) alle modalità del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione e di valutazione e controllo strategico di cui al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

4) alla promozione della presenza del servizio sociale professionale in ciascun comune dell'ambito territoriale;

5) alla garanzia che il rapporto numerico tra assistenti sociali e cittadini residenti sia pari, nel minimo, a un assistente sociale ogni diecimila cittadini residenti. Rapporto operatore utenti pari a 1/10.000.

3. Nell'ambito dei compiti previsti ai commi 1 e 2, i comuni garantiscono il raggiungimento di obiettivi di qualità attraverso:

a) il controllo e la vigilanza sui servizi erogati con verifiche dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità e della sussistenza dei requisiti per l'esercizio delle attività ;



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

- b) l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza, ai sensi del regolamento di attuazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta degli interventi e dei servizi del sistema integrato;
 - c) l'irrogazione di sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti erogatori previste dall'articolo 48 bis;
 - d) il coordinamento di programmi e attività dei soggetti impegnati nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
 - e) la previsione di organismi permanenti di consultazione con i soggetti del terzo settore, con le organizzazioni sindacali, e gli altri soggetti pubblici impegnati nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. In particolare, in ogni ambito sono istituite le consulte di ambito per gli anziani, gli immigrati, i minori e i diversamente abili;
 - f) l'adozione di strumenti per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa tali da garantire la verifica della gestione e l'accesso dei cittadini ad informazioni tempestive e adeguate;
 - g) l'adozione di strumenti volti a promuovere le risorse della comunità locale e a garantire la partecipazione dei cittadini alla programmazione dei servizi ed al controllo della loro qualità;
 - h) la previsione di forme di incentivazione e premiali delle formazioni sociali a prevalente composizione femminile;
 - i) la redazione di un rapporto annuale sul sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari locali secondo le indicazioni del sistema informativo sociale, di cui all'articolo 25.
4. I comuni concorrono alla programmazione regionale nelle forme individuate dagli articoli 12, 20, e 21.
5. I comuni esercitano inoltre le altre funzioni e compiti amministrativi loro conferiti da leggi statali e regionali.

Il Consigliere Regionale
On.le Alberico Gambino



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Art. 3

Il Coordinamento Istituzionale

L'art. 11 della L.R. 11/2007 è sostituito dal seguente.

1. E' istituito il coordinamento istituzionale d'ambito, quale soggetto deputato alla funzione d'indirizzo programmatico, di coordinamento e di controllo della realizzazione della rete integrata d'interventi e servizi sociali e socio-sanitari d'ambito.
- 2 Il coordinamento istituzionale è composto, per ciascuno degli ambiti territoriali, dai sindaci dei comuni associati, dal presidente della provincia o suo delegato e dal direttore generale della ASL di riferimento o suo delegato.
- 3 Il coordinamento istituzionale al fine di esercitare le funzioni di cui al comma 1:
 - a) propone, ai comuni associati nell'ambito territoriale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la forma associativa per l'esercizio delle funzioni e la modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel piano sociale di ambito.
 - b) istituisce l'ufficio di piano dell'ambito territoriale di cui all'articolo 23 e ne determina la dotazione organica,
 - c) verifica la corrispondenza dell'attività gestionale con le finalità e la programmazione del piano di zona;
 - d) approva con atto deliberativo, congiuntamente al piano di zona, il bilancio del piano di zona.
4. Il coordinamento istituzionale conserva le funzioni di cui al comma 1 solo se la natura e l'ordinamento istituzionale della forma associativa prescelta e definita lo consentono.

Il Consigliere Regionale
On.le Alberico Gambino



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Art. 4
Gli Ambiti Territoriali

L'art. 19 della L.R. 11/2007 è sostituito dal seguente.

1. La regione Campania definisce quali ambiti territoriali le ripartizioni del territorio regionale esattamente coincidenti con i distretti sanitari e li determina con provvedimento della Giunta regionale.
2. Eventuali modifiche degli ambiti richieste dagli enti locali sono approvate dalla Giunta in considerazione di mutamenti negli assetti istituzionali, eventi straordinari o esigenze sopravvenute, nel rispetto della similarità geografica ed antropica dei territori.
3. Ogni variazione dei distretti sanitari che comporta la rideterminazione degli ambiti territoriali è assunta, previa acquisizione del parere congiunto degli assessorati alle politiche sociali, agli enti locali e alla sanità.

Il Consigliere Regionale
On.le Alberico Gambino



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Art. 5

Dotazione organica della forma gestionale

L'art. 23 della L.R. 11/2007 è sostituito dal seguente.

1. La forma gestionale prescelta ha una propria dotazione organica stabile, definita dal coordinamento istituzionale di cui all'articolo 11, che provvede all'esecuzione delle attività previste dalla presente legge.
2. La dotazione organica, nei limiti fissati dal coordinamento istituzionale d'ambito, comprende il personale a tempo indeterminato degli enti locali e della ASL impegnato nel Settore socio - assistenziale, il personale precario già operante nel Piano di Zona appositamente stabilizzato e nuovo personale assunto mediante procedure concorsuali ad evidenza pubblica.
3. Sono escluse forme di collaborazioni a contratto.
4. Le funzioni ed i compiti della dotazione organica sono disciplinate da apposito regolamento, adottato dal coordinamento istituzionale, comprendente anche il Funzionigramma.
5. La dotazione organica è verticalizzata dal Direttore Generale le cui funzioni sono disciplinate nel Regolamento di cui al comma 4.

Il Consigliere Regionale
On.le Alberico Gambino



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Art. 6

Disposizioni relative al personale

Dopo l'art. 23 della L.R. 11/2007 è aggiunto l'art. 23 bis "Composizione dotazione organica".

1. La dotazione organica della forma prescelta per la gestione delle attività del Piano di zona è prioritariamente costituita dal personale a tempo indeterminato dei Comuni associati e della ASL di riferimento, impegnati nel settore socio assistenziale alla data del 31.12.2013, appositamente comandati secondo le disposizioni normative recate dal D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.
2. La residua disponibilità della dotazione organica, a seguito dell'applicazione dei dettami di cui al comma 1, è coperta - per una quota non superiore al 60% e tramite procedure concorsuali riservate - dal personale che ha svolto, presso il medesimo Piano di Zona, prestazioni lavorative subordinate per almeno cinque anni anche in maniera non continuativa.
3. Le prestazioni lavorative considerate requisito di accesso alle procedure concorsuali riservate, di cui al comma 2, sono quelle derivanti da assunzioni effettuate a seguito di precedenti procedure concorsuali indette dal medesimo Piano di Zona a tempo determinato con esclusione di quelle derivanti da collaborazioni a contratto e/o da utilizzo di prestazioni erogate da società interinali comunque denominate e motivate.
4. La residua disponibilità della dotazione organica, a seguito dell'applicazione dei dettami di cui al comma 1 e 2, è coperta esclusivamente da personale individuato attraverso compiute procedure concorsuali ad evidenza pubblica.
5. La Dotazione organica della forma prescelta è caratterizzata da rapporti di lavoro a tempo indeterminato rimanendo residuale, e solo in presenza di motivate eccezioni, il ricorso a forme di lavoro a tempo determinato.
6. Per figure altamente specialistiche, non previste nella dotazione organica stabile e comunque per una durata temporale non superiore a mesi tre, è possibile il ricorso a contratti di collaborazione.

Il Consigliere Regionale
On.le Alberico Gambino



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Art. 7

Abrogazioni e precisazioni

L'art. 60 della L.R. 11/2007 è sostituito dal seguente.

1. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione sono abrogate tutte le norme incompatibili e, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 18 ottobre 1989, n.21 e successive modificazioni;
- b) legge regionale 8 febbraio 1993, n.9 e successive modificazioni salvo quanto statuito dagli articoli 14 e 55 della presente legge;
- c) legge regionale 11 novembre 1980, n.65.

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 16 bis è abrogata la legge regionale 15 marzo 1984, n.14 (Regolamentazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza).

3. Il riferimento Ufficio di Piano, laddove presente nella presente Legge, è sostituito da "Dotazione organica della forma prescelta".

Il Consigliere Regionale
On.le Alberico Gambino